



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 328 DEL 11/05/2016

RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 471/2016 DEL 04/04/2016 COMUNE DI CATTOLICA/GECOPARK SRL - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Mara Minardi

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica aveva citato in giudizio avanti al Tribunale di Rimini la società Ge.co.park srl per vedersi accogliere le seguenti domande:
- accertare e dichiarare che il diritto di superficie costituito mediante contratto rep 19516/2012 a favore della società convenuta su alcuni immobili siti nel Comune di Cattolica è estinto per effetto della decadenza del medesimo contratto disposta con determinazione dirigenziale n. 848/2008;
- accertare e dichiarare la piena ed esclusiva ed illimitata proprietà del Comune di Cattolica sui terreni distinti al catasto di cui al foglio 1 particelle 4410 e 4411;
- accertare e dichiarare la nullità di un atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato dalla società convenuta, che gestiva i parcheggi su aree blu comunali, a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
- il procedimento si è concluso con sentenza n. 471/2016 con la quale il Giudice ha accolto solo parzialmente la domanda dell'ente e precisamente:
  - ha accertato e dichiarato che il diritto di superficie costituito mediante contratto rep 19516/2002 a favore della società Ge.co.park srl sugli immobili comunali si è estinto per effetto della decadenza del medesimo contratto disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23/12/2008;
  - è stata dichiarata la piena, esclusiva ed illimitata proprietà del Comune di Cattolica sui terreni comunali nonché sul fabbricato e sui manufatti ivi esistenti;
  - è stata rigettata, in quanto infondata, la domanda di accertamento della nullità dell'atto costitutivo l'ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da Ge.co.park. Srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritto in data 11/02/2006, nonché la domanda di accertamento e declaratoria di avvenuta estinzione dell'ipoteca costituita da Ge.co.park. Srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritto in data 11/02/2006 cocontestualmente all'estinzione del diritto di superficie;
  - è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva la domanda riconvenzionale della convenuta;
  - è stata condannata la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta liquidate in complessivi € 10.744,00 oltre a spese ed accessori di legge;

RICORDATO che l'Amministrazione ha deciso di proporre ricorso in appello avverso la citata sentenza al fine di vedere riconosciuta la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato da Ge.Co.Park srl a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio stipulata con atto notarile in data 09/02/2006 e trascritta in data 11/02/2006, affidando con dDGC 65/2016, l'incarico di patrocinio legale all'Avv.

Alessandra Vita;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 364/2016 con la quale è stata impegnata la spesa di € 6.798,40 per le competenze professionali del legale incaricato;

RITENUTO, inoltre, necessario provvedere al pagamento dell'imposta di bollo per € 27,00 e al pagamento del Contributo unificato per € 777,00 necessari al legale per il deposito del ricorso;

VISTA, a tal proposito, la richiesta dell'Avv. Alessandra Vita del 4/5/2016;

DATO ATTO dell'urgenza del sostenimento delle citate spese in quanto il deposito ricorso presso la Corte di Appello dovrà avvenire entro il 12/05/2016;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, costituire a favore dell'Economo comunale un fondo per il sostenimento delle citate spese ammontante ad € 804,00, autorizzando l'Economo stesso ad anticiparle dato il carattere di urgenza ed improrogabilità;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- 1) di costituire per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate fondo economale di € 804,00 per il pagamento dell'imposta di bollo e del contributo unificato relativi al ricorso in appello citato in premessa;
- 2) - di autorizzare, dato il carattere di urgenza ed improrogabilità, l'economo ad anticipare le spese di cui trattasi;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 804,00 sul capitolo 270002 del Bilancio di previsione corrente esercizio – Cod Siope 1331 – Piano dei Conti Finanziario Piano dei Conti Patrocinio Legale U.1.03.02.11.006:  
-
- 4) di individuare nel sig. Marco Nanni - Funzionario Servizio Affari Legali e Contenzioso – il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO ECONOMATO

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 11/05/2016

Firmato

*MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)